

# STUDIO ROVIDA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI CONTABILI



Dott. MAURO ROVIDA  
Dott. FRANCESCA RAPETTI  
Dott. LUCA GIACOMETTI  
Dott. ELISA GEGOLI  
Dott. CLAUDIA CAPPELLO  
Dott. BARBARA MARINI  
Dott. MICHAELA MARINI

16122 GENOVA - Piazza Corvetto 1/7  
Telef.: +39 010 876.641 - Fax: +39 010 874.399  
e mail: segreteria@studioroviida.it

Genova, 25 settembre 2008

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

OGGETTO: Detraibilità IVA per le spese di alberghi e ristoranti

---

Facendo seguito alle precedenti circolari sull'argomento, si ritiene utile specificare che continua ad essere indetraibile, in base alla lett. F) dell'art. 19-bis1 del DPR 633/72, L'IVA relativa all'acquisto/importazione di alimenti e bevande, ove estraneo all'attività d'impresa.

E', invece, detraibile l'imposta relativa alle somministrazioni:

- in mense scolastiche, aziendali o interaziendali;
- ovvero mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa.

Per quanto riguarda i Servizi sostitutivi di mense aziendali (ticket restaurant) la precedente lett. E) dell'art. 19-bis1 ammetteva la detrazione IVA per le somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali. In pratica, mentre le imprese che emettono i buoni pasto (ticket restaurant) potevano detrarre l'imposta, ai datori di lavoro la detrazione era preclusa. La soppressione dell'indetraibilità operata dal DL 112/2008 convertito implica che anche per i datori di lavoro l'imposta sui buoni pasto (ticket restaurant) sia ora detraibile.

Cordiali saluti

Luca Giacometti